



## DELIBERA N.13 /2021

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 415/2016 del 1° dicembre 2016 recante nomina del Presidente pro tempore dell'Ente a decorrere dal 02.12.2016;
- VISTO** il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, pertanto fino al 31.07.2020;
- VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti riconnesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario



nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO**

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

**VISTO**

in particolare, l'art. 33 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a mente del quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.

**VISTO**

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO**

in particolare, l'art. 199 comma 1 lett. b) a mente del quale le Autorità di Sistema portuale sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 l. 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.

**VISTO**

il D.M. n. 529 - 26.11.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 12.12.2020 recante disciplina di attuazione delle previsioni di cui all'art. 199 comma 1 D.L 9 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

**VISTA**

la circolare del Ministero Vigilante di trasmissione del citato D.M., in uno con i verbali della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale delle sedute svoltesi, in modalità telematica, nelle date del 19 e del 23 novembre 2020, trasmessa con nota 00303-07-01-2021, acquisita in pari data al prot. ARR 133;





- VISTO** in particolare l'art. 3 del citato D.M. con cui il Ministero ha provveduto alla procedimentalizzazione dell'exkursus amministrativo funzionale alla presentazione, nel termine del 31.01.2021, delle domande di accesso al fondo istituito ai sensi dell'art. 199 comma 7 D.L 9 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA** la richiesta di consultazione formalizzata al Ministero Vigilante con nota prot. PAR 242-14\_01\_2021, in ordine alle procedure dettate dagli artt. 2 e 3 del citato Decreto Ministeriale ed alla di esse classificazione quali atti di ordinaria amministrazione ovvero tra quelli urgenti ed indifferibili, anche alla luce del termine stringente assegnato per gli adempimenti nello stesso dedotti;
- RITENUTO** nelle more del conseguimento del riscontro da parte del Ministero Vigilante in ordine alla richiesta di consultazione formalizzata, di dover procedere alla definizione delle modalità attuative della disposizione sopra menzionata al fine di orientare l'attività amministrativa degli Uffici, anche alla luce del termine stringente assegnato per gli adempimenti dedotti nel D.M. n. 529 - 26.11.2020, fissato per il 31.01.2021 ed, al contempo, garantire il perseguimento degli obiettivi dettati dal legislatore per far fronte agli effetti derivanti dalla emergenza sanitaria ancora in corso, concorrendo al sostegno ed al rilancio dell'economia portuale.
- SENTITO** il Comitato di Gestione di questo Ente, in occasione della seduta, all'uopo convocata, in data 29.01.2021;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

#### **DELIBERA**

- Ai sensi dell'art 199 comma 1 lett. b) Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 l. 28 gennaio 1994, n.84, è riconosciuto un contributo pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.
- Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, unitamente alle attestazioni acquisite dal legale rappresentante pro tempore dell'impresa autorizzata ex art. 17 l. 84/94 s.m.i del numero di giornate di lavoro prestale in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019;
- Il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva espressa, laddove nelle more dovesse pervenire riscontro in senso non favorevole da parte del Ministero Vigilante alla richiesta di consultazione formalizzata con nota prot. PAR 242-14\_01\_2021;



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

- Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente.

Ancona, in data 29.01.2021

Il Presidente

Rodolfo GIAMPIERI